

Dalla cabina di regia all'Anac: la sfida della compliance sulle risorse del Pnrr

L'attuazione del Piano

Il servizio centrale presso il Mef è il punto di raccordo con la Commissione europea

Un collegio della Corte dei conti monitorerà gestione e assegnazione dei fondi

Pagina a cura di

Riccardo Borsari

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è il documento predisposto dall'Italia per l'allocazione delle risorse derivanti dal Next generation Ue o Recovery plan, strumento ideato dalle istituzioni europee per sostenere la ripartenza dell'economia dopo la crisi pandemica. Lo scorso agosto è stato corrisposto, a titolo di prefinanziamento, il 13% dell'intero importo destinato al nostro Paese, pari a circa 200 miliardi di euro. Il 28 febbraio, la Commissione europea ha certificato il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2021 e ha pertanto dato il via libera alla prima rata di finanziamento da 21 miliardi. Le somme sono infatti erogate con cadenza semestrale, al fine di monitorarne l'utilizzo secondo quanto stabilito dal Pnrr. A tal proposito, l'Ue ha subordinato l'erogazione dei fondi all'allestimento di adeguate garanzie in ordine all'attuazione.

La sfida che gli Stati sono chiamati a fronteggiare pone allora un fondamentale tema di compliance, un approccio per la gestione delle organizzazioni complesse che da tempo ha preso piede anche nel nostro Paese. Il Dlgs 231/2001 ha per primo introdotto nell'ordinamento una forma di responsabilità da reato degli enti fondata sulla «colpa di organizzazione» derivante dall'omessa adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati. La medesima logica di prevenzione è stata poi trasposta in chiave di contrasto alla corruzione nel settore pubblico, quando la legge 190/2012 (legge Anticorruzione) ha prescritto alle pubbliche

amministrazioni di dotarsi di «Piani triennali di prevenzione della corruzione» (Ptpct). Nel periodo più recente, il Dl 80/2021 (decreto Reclutamento) ha introdotto per molte amministrazioni pubbliche il nuovo «Piano integrato di attività e organizzazione» (Piao), da approvare entro il 20 aprile 2022, in sostituzione del precedente Ptpct. L'attenzione al tema della compliance emerge anche nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) che, da un lato, impone all'imprenditore un obbligo organizzativo per rilevare tempestivamente la situazione di crisi di impresa, dall'altro, prescrive nuovi obblighi di vigilanza sul corretto operato dell'organo amministrativo e di segnalazione sull'esistenza di fondati indizi della crisi. Questa medesima logica di compliance (prevenzione e controllo) trova ora spazio nella complessa architettura che il nostro Paese deve allestire per l'attuazione del Pnrr. L'articolo 22 del regolamento Ue 241/2021 richiede infatti l'adozione e l'implementazione di azioni per monitorare l'uso conforme dei finanziamenti erogati di cui gli Stati devono dare conto al momento dell'invio delle richieste di pagamento, che devono essere corredate da «una sintesi degli audit effettuati» comprensiva delle carenze individuate e delle eventuali azioni correttive adottate. Valutazione del rischio, implementazione di misure adeguate e monitoraggio delle stesse rappresentano allora sfide di compliance cruciali per l'attuazione del Pnrr.

Il Dl 77/2021 (Dl Semplificazioni-bis) ha istituito alcuni organi per garantire il corretto andamento del Piano: tra questi vi è una cabina di regia

con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale; il servizio centrale per il Pnrr presso il Mef per l'attività di monitoraggio e rendicontazione, punto di contatto nazionale con la Commissione europea; e l'ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato, con funzione di audit del Pnrr e monitoraggio anticorruzione.

I diversi livelli delle amministrazioni (responsabili della realizzazione degli interventi) verificano la regolare attuazione degli investimenti. Sempre in ottica compliance, devono altresì assicurare la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'impiego delle risorse Pnrr utilizzando il sistema Regis per la rendicontazione, che funge da banca dati unitaria dei progetti finanziati. Inoltre, le amministrazioni hanno la possibilità di stipulare protocolli di intesa con la Guardia di finanza che permettano la condivisione dei rispettivi patrimoni informativi, scelta già operata dal ministero dell'Economia (17 dicembre 2021), dalla Regione Veneto (7 febbraio 2022) e dalla Regione Calabria (14 febbraio 2022). Al fine di consolidare la compliance, ciascuna amministrazione centrale deve poi individuare o istituire un'unità cui affidare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui è titolare.

In materia di appalti sembra profi-



Peso: 35%

larsi un consolidamento dei poteri dell'**Anac** nella logica della vigilanza collaborativa, sicché l'Autorità prosegue l'attività di monitoraggio e prevenzione nelle varie fasi di attuazione del Pnrr soprattutto attraverso l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, della digitalizzazione delle procedure di gara e della qualificazione delle stazioni appaltanti; sull'**Anac** ricade anche il compito di istituire il Portale unico della trasparenza. Il Piano prevede pure la stipula di protocolli di intesa fra Ragioneria generale dello Stato e **Anac**, per rafforzare i sistemi di audit e controllo. Infine, merita segnalare l'istituzione

del collegio del controllo concomitante da parte della Corte dei conti, un ufficio giudiziario cui spetta monitorare in corso d'opera l'assegnazione e la gestione dei fondi per i progetti e di individuare eventuali irregolarità.

L'importanza della compliance e dei presidi anzidetti si apprezza ulteriormente se si considerano i 63 interventi di riforma del Pnrr volti a semplificare, accelerare e rendere più efficiente il nostro Paese. Non è in dubbio la stringente esigenza di procedere a una semplificazione normativa e burocratica per rispettare il rigido cronoprogramma cui è subordinata l'erogazione dei fondi europei; è tuttavia altrettanto imprescindibile uno stretto coordinamento

tra compliance e riforme onde prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nell'accesso e nella gestione delle risorse. Il che rappresenterebbe l'ennesima occasione persa per il nostro Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli strumenti messi in campo

Gli uffici centrali

Il DI 77/2021 ha istituito, tra l'altro:

- una cabina di regia con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale;
- il servizio centrale per il Pnrr presso il ministero dell'Economia per l'attività di monitoraggio e rendicontazione, punto di contatto nazionale con la Commissione europea;
- un ufficio presso la Ragioneria con funzione di audit del Pnrr e monitoraggio anticorruzione.

Le amministrazioni

I responsabili della realizzazione degli interventi verificano l'attuazione degli investimenti. Per assicurare la tracciabilità va utilizzato il sistema Regis. Inoltre, le amministrazioni possono stipulare protocolli di intesa con la Gdf per condividere i patrimoni informativi; ciascuna amministrazione centrale deve poi istituire un'unità cui affidare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui è titolare.

L'autorità anticorruzione

In materia di appalti, **Anac** prosegue l'attività di monitoraggio e prevenzione nelle varie fasi di attuazione del Pnrr soprattutto attraverso l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici, del fascicolo virtuale dell'operatore economico, della digitalizzazione delle procedure di gara e della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Spetta all'**Anac** anche il compito di istituire il Portale unico della trasparenza.



Peso:35%